

MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNI 2021/2022/2023

LOTTO 1	C.I.G.: 8632255A2B
LOTTO 2	C.I.G.: 8632255A2B
LOTTO 3	C.I.G.: 8632477161

CAPITOLATO D'ONERI

PARTE PRIMA

Definizione tecnica ed economica dell'appalto

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1. Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione del servizio di sfalcio dell'erba nelle aree adibite a verde pubblico come dettagliato ai successivi articoli 40,41,42 per il periodo 2021/2022/2023 suddiviso in tre lotti funzionali descritti in allegato. Le prestazioni che formano oggetto del servizio in appalto dovranno perseguire il mantenimento di un aspetto ornamentale decoroso dei luoghi, essere eseguite a perfetta regola d'arte, conformemente alle prescrizioni e condizioni contenute nel presente capitolato, nel rispetto di norme e leggi vigenti in materia, redatto ad integrazione dell'iniziativa MePa: SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO per la fornitura del servizio per il verde pubblico.

Le Condizioni Particolari del presente documento regolano, assieme alle condizioni degli allegati alla suddetta iniziativa MEPA, il rapporto tra la Stazione Appaltante e il Fornitore del servizio.

In caso di contrasto tra i suddetti documenti prevalgono le Condizioni Particolari del presente documento.

1.a Denominazione del servizio conferita dalla Stazione appaltante:

- ✓ MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO – SERVIZIO DI SFALCIO ERBA PARCHI E GIARDINI – POTATURE SIEPI - ANNI 2021/2022/2023 – LOTTO 1;
- ✓ MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO – SERVIZIO DI SFALCIO ERBA PARCHI E GIARDINI – POTATURE SIEPI ANNI 2021/2022/2023 – LOTTO 2;
- ✓ MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO – SERVIZIO DI SFALCIO ERBA PARCHI E GIARDINI – POTATURE SIEPI – IRRIGAZIONE FIORIERE E AREE VERDI - ANNI 2021/2022/2023 – LOTTO 3;

1.b Descrizione sommaria:

L'appalto attiene alla esecuzione di tutti quegli interventi necessari per conservare e mantenere in efficienza il verde di proprietà comunale, ovvero uso pubblico, e precisamente aree nude, prati e giardini, aree di pertinenza di edifici pubblici, presenti nell'abitato, fioriere, siepi.

In particolare i lavori riguardano le tipologie di prestazioni ed interventi come individuati e distinti nel presente capitolato.

L'appalto avrà inizio presuntivamente a decorrere dai primi giorni di aprile 2021 con durata triennale. In caso di andamento climatico tiepido o freddo che anticiperebbe o posticiperebbe l'inizio della stagione

Città di Boves

vegetativa, tale termine potrà essere anticipato o posticipato in accordo con il Responsabile del Procedimento della Stazione aggiudicatrice che comunicherà la nuova data entro cui la ditta esecutrice dovrà iniziare le operazioni di taglio erba di cui al presente capitolato. Analogamente il termine ultimo per la conclusione dei lavori è fissato nella fine della stagione vegetativa presuntivamente previsto per la fine del mese di ottobre / inizio del mese di novembre di ciascun anno, quando il prato ha raggiunto il riposo vegetativo, salvo quanto indicato al paragrafo precedente in caso di stagione climaticamente favorevole che obbligherà al posticipo di tale scadenza che verrà stabilita dallo stesso RUP e comunicato alla ditta esecutrice.

Tutti gli interventi necessari alla conservazione e manutenzione del verde pubblico saranno computati "a misura", con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera c) del D. Lgs 50/2016. Verranno applicati i costi di cui all'apposito elaborato, facente parte integrante del presente Capitolato, al netto del ribasso d'asta.

1.c) Luoghi dell'esecuzione dell'appalto:

Il servizio dovrà essere effettuato sul territorio comunale come da allegati elenchi recanti superfici per ogni lotto funzionale.

1.d) Criteri di aggiudicazione appalto:

Procedura negoziata art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs 50/2016 mediante formulazione – nel rispetto delle regole MEPA – di apposita Richiesta di Offerta (RDO) a ditte abilitate dalla stessa CONSIP all'iniziativa "SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO".

L'appalto sarà aggiudicato con il **criterio del prezzo più basso**, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera c) del citato D.Lgs 50/2016 mediante ribasso percentuale sull'importo a base di gara soggetto a ribasso. Sono compresi nell'appalto tutte le lavorazioni, prestazioni, forniture e le provviste necessarie per dare il servizio completamente compiuto e secondo **le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel presente capitolato e relativi allegati, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.**

Il servizio in oggetto verrà acquisito con procedure negoziate mediante formulazione di apposita RDO sul Mepa di Consip per ogni lotto funzionale, invitando gli operatori economici risultanti dall'avviso pubblico di manifestazione di interesse;

L'esecuzione degli interventi è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

Art. 2. Ammontare dell'appalto

1. L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito come segue:

✓ LOTTO 1 - C.I.G.: 8632255A2B

LOTTO 1 ANNI 2021/2022/2023	IMPORTO
prestazioni a misura a base di gara come da computo:	
<i>sfalcio erba</i>	€ 50.201,10
<i>sagomatura siepi</i>	€ 6.372,00
totale prestazioni a base di gara soggette a ribasso d'asta	€ 56.573,10
Oneri aggiuntivi per la sicurezza non soggetti a ribasso (€ 474,00/annui)	€ 1.422,00
Totale prestazioni a base di gara	€ 57.995,10
IVA al 22%	€ 12.758,92
TOTALE	€ 70.754,02

Città di Boves

✓ LOTTO 2: C.I.G.: 8632255A2B

LOTTO 2 ANNI 2021/2022/2023	
prestazioni a misura a base di gara come da computo:	
<i>sfalcio erba</i>	€ 39.520,05
<i>sagomatura siepi</i>	€ 12.646,50
totale prestazioni a base di gara soggette a ribasso d'asta	€ 52.166,55
Oneri aggiuntivi per la sicurezza non soggetti a ribasso (€ 474,00/annui)	€ 1.422,00
Totale prestazioni a base di gara	€ 53.588,55
IVA al 22%	€ 11.789,48
TOTALE	€ 65.378,03

✓ LOTTO 3: C.I.G.: 8632477161

LOTTO 3 ANNI 2021/2022/2023	
prestazioni a misura a base di gara come da computo:	
<i>sfalcio erba</i>	€ 44.462,40
<i>sagomatura siepi</i>	€ 6.820,50
<i>irrigazione fioriere e aree verdi</i>	€ 10.296,00
totale prestazioni a base di gara soggette a ribasso d'asta	€ 61.578,90
Oneri aggiuntivi per la sicurezza non soggetti a ribasso (€ 474,00/annui)	€ 1.422,00
Totale prestazioni a base di gara	€ 63.000,90
IVA al 22%	€ 13.860,20
TOTALE	€ 76.861,10

2. Gli importi degli oneri della sicurezza non sono soggetti ad alcun ribasso di gara.

3. La stima riportata sopra potrà subire alcune variazioni in conseguenza di aumento e/o diminuzione sia delle entità di riferimento sia del numero di interventi computati nell'anzidetta stima, per necessità di intervenire per esigenze urgenti connesse all'uso delle aree oggetto dell'appalto e al rispetto di condizioni di decoro, igiene, sicurezza e salute pubblica o di non intervenire o di intervenire parzialmente in alcune delle aree in elenco del presente capitolato per particolari condizioni climatiche e/o condizioni connesse al ciclo vegetativo delle varie singole essenze;

Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato interamente "a misura". L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermo restando il limite di un quinto dell'importo contrattuale e le condizioni previste dal presente Capitolato.

2. Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari di cui al Listino Prezzi.

3. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi del presente capitolato.

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 4. Documenti che fanno parte del contratto – Norme vincolanti

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché non materialmente allegati:
 - a) il presente Capitolato d'oneri;
 - b) gli allegati A) dei singoli lotti
 - c) gli allegati 1 – 2 – 3 “descrizione aree oggetto di intervento e operazioni da svolgere”
 2. Sono vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti pubblici applicabili ai contratti di servizi per quanto non sia in contrasto con il presente Capitolato, e in particolare:
 - a) il Codice dei contratti di cui al D. Lgs. 50/2016;
 - b) il Regolamento di attuazione, D.P.R. 207/2010, per quanto applicabile;
 - c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati;
 3. L'appalto è regolato, oltre che dalle norme del presente capitolato e dagli altri documenti di cui al precedente punto 1, per quanto non previsto e ove non sia in contrasto con quanto definito negli stessi, anche da:
 - Norme UNI C.E.I. applicabili, nonché leggi e norme sulla prevenzione degli infortuni, in tema di salute e sicurezza, e direttive e linee guida emanate dall'A.S.L., I.S.P.E.S.L., ecc.;
 - Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada, e ss.mm. e ii.;
 - D.P.R. 16.12.1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada;
 - Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459 e ss. mm. e ii., in materia di macchine;
 - Decreto Legislativo n. 17/2010, in materia di macchine;
 - Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
 - Norme e disposizioni vigenti in materia di inquinamento acustico;
 - Norme, Leggi o Regolamenti che attengano in qualsiasi modo al tipo di attività oggetto del presente appalto.
- L'appaltatore dovrà comunque ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità a tutte le leggi, norme, regolamenti e prescrizioni che venissero emanate nel corso del servizio. Resta convenuto che se qualche disposizione dovesse comportare limitazioni o aggravii ulteriori all'Appaltatore, questi non potrà accampare alcun diritto nei confronti della Stazione Appaltante, rientrando tali oneri nel rischio dell'appalto.

Art. 5. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La sottoscrizione del contratto, in formato digitale attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – MEPA Consip, da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici, come precisato al precedente articolo 4, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e che attengono al tipo di attività previste nel capitolato per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità del presente capitolato, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi gli interventi previsti e le condizioni contrattuali tutte, contenute nel presente capitolato.

Art. 6. Fallimento dell'appaltatore

1. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del Codice dei contratti.

Art. 7. Rappresentante dell'appaltatore e domicilio, direttore tecnico

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio, a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal

contratto. È fatto obbligo alla ditta di comunicare il recapito del proprio ufficio operativo, il numero di utenza telefonica mobile, nonché il proprio indirizzo di posta elettronica e posta elettronica certificata.

2. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente le prestazioni, deve depositare presso la Stazione appaltante, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione tecnica è assunta dal direttore tecnico della ditta o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente Capitolato d'onori in rapporto alle caratteristiche delle prestazioni da eseguire. L'assunzione della direzione tecnica da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le ditte operanti nell'esecuzione delle attività in contratto, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel servizio.

3. L'appaltatore, tramite il direttore tecnico assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione della prestazione. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali, mezzi e attrezzature. Il direttore tecnico deve possedere adeguata esperienza nel campo di intervento.

4. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o della persona di cui ai commi 2, 3, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante.

Art. 8. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutti gli interventi, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali, componenti e attrezzature necessarie all'esecuzione del servizio;

2. L'appaltatore, sia per sé che per i propri subappaltatori e fornitori, deve garantire che tutti i materiali utilizzati e le attrezzature, siano conformi alle normative specifiche vigenti, con particolare riguardo a quelle in materia di sicurezza, salute e igiene pubblica e privata.

3. L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione del servizio avvenga in conformità alla normativa citata nel presente Capitolato.

4. Le attrezzature, compresi il combustibile ed i materiali di consumo, devono essere forniti a cura e spese della ditta appaltatrice.

CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 9. Consegna e inizio delle lavorazioni

1. L'esecuzione del servizio ha inizio dalla data di stipula del formale contratto (sottoscrizione del contratto sul MEPA Consip in formato digitale), in seguito a consegna, risultante da apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto formalizzato mediante apposito scambio di e-mail.

2. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non accetta la consegna del servizio, la Direzione Lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 10. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del servizio, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

3. L'appaltatore, a seguito della consegna, darà inizio al servizio immediatamente.

Art. 10. Termini per l'ultimazione degli interventi previsti nell'appalto – Scadenza del Contratto

1. Il tempo utile per ultimare il servizio compreso nell'appalto come da programma è fissato e fissato nella fine della stagione vegetativa presuntivamente previsto per la fine del mese di ottobre / inizio del mese di novembre di ciascun anno (2021 – 2022 – 2023), salvo deroghe alla scadenza eccezionali o connesse al ciclo vegetativo del verde, e comunque esplicitamente concesse dalla Stazione Appaltante. Alla decorrenza dei termini e comunque alla data del certificato di ultimazione delle prestazioni la Ditta si intenderà disdettata senza alcuna comunicazione scritta.
2. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza degli ordini di lavorazione impartiti dal R.U.P., in relazione alle quantità da eseguire, che potranno altresì fissare scadenze inderogabili per l'esecuzione di alcuni interventi.
3. L'appaltatore è sempre obbligato al rispetto dei termini che il R.U.P. potrà indicare negli appositi ordini di servizio per l'esecuzione degli interventi di manutenzione di cui al presente appalto.

Art. 11. Sospensioni ordinate dal Responsabile del procedimento

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che le attività del servizio procedano utilmente a regola d'arte, il responsabile del procedimento d'ufficio anche su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione del servizio redigendo apposito verbale sentito l'appaltatore;

Art. 12. Penali in caso di ritardo – penali per inadempienze

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione del servizio, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale **pari all'uno per mille** dell'importo contrattuale. Resta salva in ogni caso la possibilità per la Stazione Appaltante di procedere in danno dell'appaltatore, nonché di ottenere il risarcimento del danno qualora i ritardi siano causa di danneggiamenti al verde esistente.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a) nell'inizio del servizio rispetto alla data fissata dal RUP per la consegna;
 - b) nell'inizio del servizio per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;
 - c) nel rispetto dei termini imposti dal RUP per il rifacimento di attività non correttamente eseguite o per rimediare ai danneggiamenti dovuti ad interventi non accettabili o non correttamente eseguiti;
 - d) nel rispetto delle soglie temporali e dei termini fissati negli ordini di servizio del RUP.
3. La penale di cui al comma 2 lettera a), b) e d) è applicata all'importo corrispondente agli interventi ancora da eseguire o di nuova esecuzione ordinati; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo degli interventi di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o non correttamente eseguiti.
4. Per ogni altra inadempienza o inefficienza riscontrata, non riparata o rimossa entro il termine prescritto nell'ordine di servizio ovvero in caso di ritardo rispetto all'adempimento di ogni altro obbligo contrattuale, la Stazione appaltante provvederà all'applicazione di una penalità variabile da un minimo di € 150,00 a un massimo di € 1.500,00 in ragione della gravità dell'addebito contestato.
5. Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
6. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale si procederà alla risoluzione del contratto.

7 L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione del servizio superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 108 del Codice dei contratti.

8. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere gli interventi e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

9. Nel caso di risoluzione del contratto le penali sono computate sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al crono programma e ordini del RUP per compiere gli interventi con la messa in mora di cui al comma precedente.

Art. 13. Programma esecutivo dell'appaltatore – Sistema di autocontrollo

1. Ai fini del perfetto adempimento degli obblighi contrattuali l'appaltatore predispone e consegna mensilmente al Responsabile del Procedimento un proprio programma degli interventi, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione prevista e per ogni sito di intervento, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento della contabilità per la liquidazione dei certificati di pagamento. Il suddetto programma deve pervenire almeno dieci giorni prima l'inizio del mese di riferimento al RUP, il quale potrà disporre diversamente mediante appositi ordini di servizio, prima dell'inizio del mese di riferimento o anche parzialmente in corso d'opera. Diversamente il programma dell'appaltatore si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione, con il rispetto del programma delle periodicità e del numero di interventi affidati, nonché con il rispetto di una programmazione connessa al ciclo vegetativo delle varie essenze.

2. Il programma dell'appaltatore dovrà essere coerente con gli ordini di servizio ricevuti e dal numero di interventi previsti nel contratto e può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, al fine di migliorare l'esecuzione del servizio e in particolare:

- a) per il coordinamento con le prestazioni, i lavori o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento del servizio, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
- d) qualora sia richiesto per motivi di sicurezza, igiene, salute e incolumità pubblica e/o privata;
- e) per particolari condizioni climatiche e/o condizioni connesse al ciclo vegetativo delle varie singole essenze di cui ai vari siti oggetto del presente Capitolato, nonché per esigenze connesse all'uso dei siti oggetto dell'appalto nonché al rispetto di condizioni di decoro, igiene, sicurezza e salute pubblica, e/o per altre esigenze della Stazione appaltante;

3. E' fatto obbligo all'impresa di presentare il Rapporto delle prestazioni eseguite, sotto forma di autocertificazione sottoscritta della ditta a cadenza settimanale, entro il lunedì della settimana successiva, anche via e-mail ove siano indicati:

- descrizione dell'intervento eseguito;
- area di intervento (o frazione);
- quantità realizzate;
- tempi di esecuzione e mezzi, attrezzature e materiali usati;
- numero e nome degli addetti;
- note sullo stato dei luoghi.

4. Il mancato adempimento di quanto al precedente punto 3. nei termini indicati comporta l'applicazione di una sanzione economica/penale pari ad € 30,00 per ogni giorno di ritardo.

L'applicazione di tale sanzione non esclude il diritto di rivalsa verso la ditta, da parte del Comune, per il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi verificatisi.

CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Art. 14. Interventi a misura

1. La misurazione e la valutazione degli interventi a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente Capitolato e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate, per la valutazione delle prestazioni, le dimensioni nette della consistenza del verde e delle aree oggetto di interventi eseguiti, rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità di lavorazioni effettuate.

2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti alle previsioni progettuali secondo le quantità previste dagli elaborati allegati se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.

3. Nel corrispettivo per l'esecuzione degli interventi a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare il servizio compiuto a regola d'aste sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato d'onori, compreso il costo degli oneri della sicurezza.

4. La contabilizzazione dei lavori verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari al netto del ribasso d'asta desunti dall'elenco dei prezzi unitari facente parte del contratto.

5. Gli oneri per l'attuazione del PSC, non soggetti a ribasso, sono valutati e saranno contabilizzati in quota percentuale sui lavori contabilizzati a misura.

6. Per esigenze non previste si procederà comunque nel rispetto del presente Capitolato e del Dlgs 50/2016 e del DPR 207/2010 se non in contrasto e laddove applicabili.

Art. 15. Eventuali interventi in economia

1. La contabilizzazione di eventuali interventi in economia che dovessero rendersi necessari, introdotti in sede di varianti, è effettuata, come segue:

a) per quanto riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari derivanti da listini ufficiali validi nel territorio di intervento, o laddove non possibile da prezzi correnti di mercato determinati dal direttore dei lavori mediante apposita indagine;

b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e la mano d'opera, secondo i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (qualora non già comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.

2. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, ove non specificatamente dichiarate dall'aggiudicatario in sede di giustificazione delle offerte anormalmente basse o comunque nella fase precedente all'aggiudicazione definitiva, saranno determinate in contraddittorio con l'appaltatore e per analogia con le percentuali di incidenza dei prezzi unitari di cui all'articolo 3 comma 2.

3. Eventuali oneri aggiuntivi della sicurezza per rischi diversi e non già contemplati nel PSC saranno di volta in volta valutati a insindacabile giudizio del RUP.

Art. 16. Valutazione dei materiali a piè d'opera

1. Non sono valutati i materiali a piè d'opera.

CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 17. Pagamenti in acconto

1. La rata di acconto è dovuta quando l'importo delle prestazioni eseguite, contabilizzate ai sensi degli articoli 14 e 15, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza, al netto della ritenuta di cui al comma 2, raggiunga l'ammontare di € 6.000,00 per ogni lotto appaltato;
2. Il RUP redige la contabilità ed elabora apposito documento attestante l'avanzamento delle prestazioni in relazione a quanto effettuato dall'appaltatore, come risultanti dai rapporti scritti di cui all'articolo 13, e previa verifica degli stessi, in termini di qualità e quantità, nei modi che riterrà opportuni. La contabilità, eseguita a norma del D.P.R. 207/2010, riporterà in detrazione tutte le penalità applicate ai sensi del presente Capitolato;
3. La Stazione appaltante provvede al pagamento delle prestazioni eseguite entro 30 giorni dal ricevimento al protocollo comunale di regolare fattura elettronica, Il pagamento è subordinato all'acquisizione d'ufficio del DURC regolare, con la modalità On Line, previste dalla normativa vigente;

Art. 18. Pagamenti a saldo

1. La rata di saldo, nulla ostando, è pagata dopo l'avvenuta emissione del certificato di verifica di conformità, al termine del servizio previsto per ogni anno in appalto (2021/2022/2023), previa presentazione di regolare fattura elettronica, che verrà liquidata entro 30 giorni dal ricevimento della stessa al protocollo comunale;
2. L'appaltatore deve utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

Art. 19. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

1. Nessun compenso revisionale è previsto per l'intera durata di esecuzione dell'appalto.

Art. 20. Anticipazione del pagamento

1. L'anticipazione è prevista secondo le disposizioni di cui all'art. 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

Art. 21. Garanzia a corredo dell'offerta

E' prevista l'esenzione della garanzia provvisoria per i singoli lotti funzionali di cui all'art. 93 del D.Lgs 50/2016, ai sensi dell'art. 1 comma 4 della legge n° 120 del 2020.

Art. 22. Cauzione definitiva

Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, è richiesta all'appaltatore una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva da stipularsi a norma di legge, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); qualora il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale. Tale garanzia dovrà essere depositata in originale, al protocollo comunale dell'Ente, entro il termine ultimo fissato nella R.D.O per la stipula del contratto firmato digitalmente.

Per le Imprese in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 o della dichiarazione della presenza di elementi significativi e correlati del sistema di qualità, la cauzione definitiva sopra richiamata, è ridotta del 50%.

Ai sensi dell'articolo 103 comma 3, del Codice dei contratti, la mancata costituzione della garanzia a titolo di cauzione definitiva determina la decadenza dell'affidamento da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 23. Obblighi assicurativi a carico della ditta

1. Ai sensi dell'articolo 103 del Codice dei contratti, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

2.-La copertura della predetta garanzia assicurativa decorre dalla data di consegna della prestazione e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di verifica di conformità finale. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità alle norme di legge.

3.L'appaltatore assume la responsabilità per danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quelli che eventualmente dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione delle prestazioni e delle attività connesse, sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità al riguardo. La somma assicurata, stabilita dal presente capitolato, è pari all'importo contrattuale. La polizza deve, inoltre, assicurare la Stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Il suo massimale deve essere pari ad **€ 500.000,00** (euro cinquecentomila/00). Il contraente deve trasmettere al Comune di Boves copia della polizza di che trattasi al protocollo comunale. L'omesso pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore dei lavori non comporta l'inefficacia della garanzia.

4. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

CAPO 6. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 24. Variazione delle prestazioni dell'appalto

1. La Stazione appaltante, fermo restando quanto previsto all'articolo 2, si riserva la facoltà di introdurre nelle attività oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio delle prestazioni eseguiti in più o in meno fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto.

2. Non sono riconosciute varianti al servizio di cui trattasi, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione dell'esecuzione del contratto, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.

3. Qualunque reclamo che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto al RUP prima dell'esecuzione degli interventi oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio delle prestazioni oggetto di tali richieste.

4. Sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento del servizio e alla sua funzionalità, sempre che non

comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% (cinque per cento) dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione del servizio.

CAPO 7. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 25. Piano Operativo di Sicurezza

L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna della prestazione qualora questi siano iniziati nelle more della stipula del contratto il proprio Piano Operativo di Sicurezza ai sensi del Decreto n. 81 del 2008, adeguato alle peculiarità delle prestazioni a seconda delle aree di intervento previste nel presente capitolato, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione e nell'esecuzione delle prestazioni ivi previste nel rispetto delle vigenti normative in materia applicabili, con riferimento alle specifiche aree di intervento e al Cronoprogramma degli interventi, e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni, nonché al proprio programma esecutivo.

L'appaltatore è tenuto ad acquisire il POS redatti dalle imprese subappaltatrici nonché a curare il coordinamento di tutte le ditte operanti per i lavori, al fine di rendere gli specifici POS compatibili tra loro e coerenti con il documento presentato dall'appaltatore.

Il POS forma parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei documenti stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

4. L'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

Art. 26. Norme di sicurezza generali e sicurezza sui luoghi di intervento

Premesso che non competono al committente le informazioni relative alle attrezzature, macchinari, materiali, sostanze ed impianti utilizzati dalla Ditta appaltatrice dei lavori in oggetto, per le cui modalità operative si rimanda alla stessa, si EVIDENZIA QUANTO SEGUE:

I cantieri nei quali si andrà ad operare potranno essere soggetti a sostenuto traffico veicolare e pedonale, per cui occorrerà prevenire ogni e qualsiasi rischio per l'incolumità del personale operativo e per coloro che frequentano l'area interessata dal servizio di cui trattasi.

1. L'appaltatore è obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste;

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 140 del Decreto n. 81 del 2008 in quanto applicabili e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto, in quanto applicabili;

c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza delle prestazioni affidate;

2. L'appaltatore predisporre, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

3. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare le attività qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito in materia di sicurezza.

CAPO 8. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 27. Subappalto

Il subappalto è ammesso nel limite e alle condizioni di cui all'articolo 105 del Codice dei contratti (D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

Art. 28. Responsabilità in materia di subappalto

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle attività oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione della parte di servizio subappaltato.

Art. 29. Pagamento dei subappaltatori

1. La Stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 105 comma 13) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. ;
2. I pagamenti eventualmente effettuati direttamente dalla Stazione Appaltante al subappaltatore, sono subordinati alla regolarità contributiva DURC e all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo in materia di tracciabilità dei pagamenti.

CAPO 9. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 30. Controversie contrattuali

1. Tutte le controversie di qualsiasi natura e genere che dovessero sorgere in ordine al presente appalto e che non potessero essere risolte in via bonaria dalle parti, fermo restando la possibilità della transazione ai sensi dell'articolo 205/2016 del Codice dei Contratti, sono di competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria della sede della Stazione appaltante. E' esclusa la competenza arbitrale.
2. La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

Art. 31 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del servizio, e in particolare:
 - a) nell'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
 - b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non

esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. Ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento generale, in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell'appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.

3. In ogni momento il Direttore dei lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente nei luoghi di lavoro e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore.

L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei siti di intervento e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n.136 del 2010.

6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 32. Risoluzione del contratto. Esecuzione d'ufficio delle prestazioni

1. Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata o posta elettronica certificata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, i seguenti casi:

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 108 del Codice degli appalti;

b) inadempimento alle disposizioni del R.U.P., anche riguardo ai tempi di esecuzione, o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale.

f) rallentamento delle attività, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare il buon andamento dei lavori e il rispetto del programma delle periodicità nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

h) non rispondenza delle prestazioni fornite alle specifiche di contratto;

i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o al POS, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal R.U.P.;

l) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione del presente Capitolato speciale;

2. Il contratto è altresì risolto di diritto nei seguenti casi:

a) perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti;

b) nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.

4. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza della prestazione.

6. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell'ordinamento vigente, l'importo lordo delle attività non espletate e di quelle da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo delle prestazioni del servizio poste a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per varianti e l'ammontare lordo delle prestazioni eseguite dall'appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per l'effettuazione dei servizi non prestati dall'appaltatore e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;

2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;

3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata effettuazione delle prestazioni, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle eventuali maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e verifica di conformità del servizio.

CAPO 10. NORME FINALI - ALTRE NORME E PRESCRIZIONI REGOLANTI L'APPALTO

Art. 33. Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i documenti per le misure di sicurezza dell'appalto, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
- a) la fedele esecuzione del servizio e degli ordini impartiti per quanto di competenza dal RUP o da altro personale preposto della Stazione Appaltante, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le attività eseguite risultino esattamente conformi a quanto stabilito dal presente Capitolato e a perfetta regola d'arte. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
 - b) ogni altro onere relativo all'esecuzione delle prestazioni, in relazione ai luoghi ed alla entità degli interventi, con tutti i più moderni e perfezionati mezzi ed attrezzature per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le attività prestabilite, opere provvisoriale e di sicurezza, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, eventuali recinzioni, nonché la pulizia, la perimetrazione dei luoghi di intervento, anche sulle strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette al servizio, ivi comprese le eventuali prestazioni affidate a terzi dallo stesso ente appaltante, nonché di altri lavoratori, di utenti e di terzi;
 - c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni della ditta a termini di contratto;
 - d) le responsabilità sulla non rispondenza delle prestazioni eseguite rispetto a quelle previste dal capitolato;
 - e) il mantenimento di buone condizioni di tenuta del verde;
 - f) la pulizia dei luoghi tutti in cui si effettuano gli interventi e delle vie di transito, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto;
 - g) le spese, i contributi, i diritti, le forniture e le prestazioni occorrenti per l'esecuzione degli interventi e per gli eventuali allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, e fognature, necessari per l'esecuzione delle attività, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
 - h) nel caso di sospensione dei lavori, salvo quanto previsto da altri articoli del presente capitolato, deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa al patrimonio a verde, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
 - i) l'adozione, nel compimento del servizio, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni, con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione dell'esecuzione del contratto o altro personale della stazione appaltante;
 - l) la pulizia dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo sporcate durante l'esecuzione delle prestazioni, compreso la pulizia delle caditoie stradali;
 - m) ottemperare alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;
 - n) il completo sgombero delle aree interessate dagli interventi immediatamente ad ultimazione degli stessi;
 - o) installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata delle attività, anche singolarmente, la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione

della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione. L'appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il RUP;

q) installare idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri e di emissioni varie durante tutte le fasi lavorative;

2. Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali, degli attrezzi e del personale per l'attività del servizio deve essere facilmente individuabile;

Art. 34. Tracciabilità dei pagamenti

Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi legali, degli interessi di mora e per la richiesta di risoluzione di cui agli articoli 29 e 30. Sarà cura del RUP inoltrare alla ditta appaltatrice il relativo modulo da restituire al protocollo comunale debitamente compilato e sottoscritto.

La ditta appaltatrice:

- a) assume gli obblighi di "tracciabilità" dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.;
- b) si impegna altresì a che i medesimi obblighi di "tracciabilità", siano rispettati anche dagli eventuali subappaltatori o sub-contrattenti della "filiera delle imprese" cui si rivolgerà per l'esecuzione delle prestazioni previste nel presente contratto, prevedendo apposita clausola nei relativi contratti (la mancata previsione dell'apposita clausola comporta la nullità assoluta del relativo contratto);
- c) si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Cuneo, della notizia dell'eventuale inadempimento della propria controparte (subappaltatore o sub-contrattente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- d) si impegna a comunicare il conto corrente bancario o postale dedicato (anche in via non esclusiva) ai sensi dell'art. 3 - comma 1 - della citata Legge n. 136/2010 e ss.mm. ove il Comune provvederà ad eseguire i pagamenti inerenti il contratto in oggetto, nonché i nominativi delle persone delegate ad operare sul medesimo conto;
- e) prende atto che:
 - il mancato utilizzo per due volte del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nonché le transazioni effettuate senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa, costituisce causa di risoluzione del contratto;
 - nel caso di "cessione dei crediti", il cessionario è tenuto ad indicare il CIG nei pagamenti all'appaltatore o contraente o subappaltatori o sub contraenti e gli stessi potranno avvenire soltanto attraverso bonifico bancario o postale sul "conto corrente dedicato";

Art. 35 Obblighi della ditta - Ordine da tenersi nell'andamento delle prestazioni – Altri oneri e prescrizioni

1. La particolarità della consistenza dell'appalto, la natura e peculiarità delle prestazioni, fanno ritenere individuale e autonomo ogni intervento programmato, sicché a ciascuno di essi vanno riferiti e valutati

Città di Boves

gli elementi e le misure che dovranno garantire la sicurezza del cantiere, degli operai e dei terzi che eventualmente potranno interferire durante le lavorazioni.

2. Per l'esecuzione degli interventi è stimato che l'appaltatore deve dotarsi almeno delle macchine, mezzi ed attrezzi elencati di seguito:

n. 1 Autocarro ribaltabile;

N° 2 Rasaerba a lama circolare completi di cestello di raccolta;

N° 2 decespugliatori a disco o a filo;

N. 2 Tosasiepi manuali dotati di prolunga telescopica /snodabile

N. 1 soffiatore

N. 1 autobotte da almeno 500 litri (solo per il lotto n. 3)

3. La ditta è obbligata a segnalare tempestivamente, anche via posta elettronica, al RUP qualsiasi situazione di pericolo e/o potenziale pericolo di danni a terzi o a cose, nonché la necessità di intervento per evitare danni al verde esistente, che dovesse presentarsi nei siti e località indicati nell'elenco allegato, con particolare riferimento alle condizioni di aree nude, prati e giardini, fioriere, piante, siepi, arbusti e cespugli, nonché alberature di ogni tipo siti su vie e viali, piazze, aree pubbliche o di uso pubblico, aree di pertinenza di edifici scolastici e di altri edifici pubblici, presenti nell'abitato.

4. A seguito di segnalazione della ditta o di terzi e di riscontro della necessità di intervento urgente, ad insindacabile giudizio del direttore dei lavori, del RUP, del Responsabile competente, in qualsiasi giorno e orario, senza che la ditta aggiudicataria debba pretendere maggiori compensi, la Stazione Appaltante si riserva di ordinare l'esecuzione di urgenza degli interventi di manutenzione da eseguirsi entro il termine massimo delle successive 24 ore.

5. Prima di dare inizio a lavorazioni la ditta é tenuta ad informarsi presso gli Enti erogatori di servizi se, nelle zone nelle quali ricadano gli interventi successivamente programmati, esistono strutture che possono essere danneggiate con la esecuzione delle stesse, ovvero possono interferire con essi ed essere di pregiudizio alla incolumità degli operai ed anche di terzi. In caso affermativo l'impresa dovrà comunicare agli Enti proprietari di dette opere la data della esecuzione delle prestazioni, chiedendo di eseguire tutte quelle cautele e/o opere provvisoriale atte ad evitare danni e/o incidenti a persone e/o cose.

6. Prima di dare inizio a lavori che possano interferire con la libera circolazione stradale o con le attività svolte all'interno dei siti di intervento la ditta é tenuta a concordare e programmare gli interventi stessi rispettivamente con il RUP.

7. L'eventuale maggiore onere al quale la ditta dovrà sottostare per la esecuzione delle prestazioni in dette condizioni e secondo le indicazioni ricevute si intende compreso e compensato col prezzo delle lavorazioni.

8. Qualora nonostante le cautele usate si dovessero verificare danni, la ditta dovrà dare immediato avviso scritto sia agli Enti proprietari delle opere danneggiate, che al RUP. Resta inteso che nei confronti dei proprietari delle opere danneggiate l'unica responsabile è l'impresa e quindi l'Amministrazione Comunale è manlevata da qualsiasi vertenza, sia essa civile che penale.

9. È fatto obbligo tassativo alla ditta di rispettare e far rispettare a quanti hanno ingerenza o interferenza con l'attività lavorativa dell'appalto, le norme antinfortunistiche vigenti, in modo da garantire l'incolumità degli operatori del servizio e dei terzi in genere.

Art. 36 – Oneri dell'appaltatore

Il costo di ogni singolo intervento in appalto, dedotto del ribasso d'asta offerto, contabilizzato "a misura", comprende anche:

Città di Boves

- per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporto, perdite, sprechi, carico e scarico, ecc. nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi località di intervento;
 - per i mezzi d'opera: la retribuzione dell'operatore comprensiva di ogni beneficio e quote accessorie sociali di ogni specie, carburante, assicurazioni, bolli, ed ogni altra spesa necessaria a garantirne il perfetto funzionamento a piè d'opera in qualsiasi località di intervento;
 - per gli operai: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, atti a lavorare in sicurezza, nonché la retribuzione comprensiva di ogni beneficio e quote accessorie sociali di ogni specie, ecc.;
 - per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi d'opera pronti al loro uso;
 - gli oneri derivanti dalla eventuale esecuzione delle prestazioni parzializzata ed in tempi successivi, secondo le esigenze del traffico e della viabilità, nonché per le diverse necessità che si appresenteranno e che ad insindacabile giudizio della Direzione dell'esecuzione del contratto saranno ritenute giustificate;
 - gli oneri derivanti dagli ordini di esecuzione d'urgenza dei lavori di manutenzione necessari con servizio di pronto intervento nel termine massimo di 24 ore successive all'emanazione;
 - gli oneri per il rallentamento e/o sospensione dei lavori in conseguenza di interferenze dovute alla esecuzione in concomitanza di opere da parte di terzi, della Amministrazione Aggiudicatrice ovvero di altri Enti;
 - la spesa per la raccolta, il carico, scarico e trasporto a rifiuto dei materiali di risulta alle discariche autorizzate o ad impianti di trattamento e/o recupero autorizzati. A tal fine si precisa che produttore e detentore del rifiuto è la ditta appaltatrice, che dovrà comunque agire nel pieno rispetto di ogni adempimento di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e che l'Ente è da considerarsi sollevato da qualsiasi responsabilità in materia, fermo restando che l'Ufficio della Direzione lavori nonché il RUP potranno in qualsiasi momento effettuare controlli e richiedere la documentazione necessaria alle verifiche che riterranno opportune. Viene fatta salva ogni diversa disposizione dell'Ente in merito all'indicazione di differenti modalità di gestione del rifiuto, anche con riferimento all'indicazione di precisi siti di conferimento, derivanti anche da sovraordinate disposizioni. Gli oneri di smaltimento, che si intendono oneri di discarica e/o di impianto di trattamento e/o recupero, nonché gli oneri di raccolta e trasporto a rifiuto compreso carico e scarico sono compresi nei prezzi delle singole lavorazioni;
 - la spesa occorrente per la fornitura e posizionamento della segnaletica stradale necessaria per la eventuale chiusura al traffico, anche parziale, delle strade interessate dagli interventi, nonché per quella di indicazione dei percorsi alternativi alla viabilità interclusa, nonché per recinzioni temporanee di alcuni siti ed aree di intervento, nonché per la cartellonistica necessaria.
3. Il costo degli interventi che si eseguiranno, diminuiti del ribasso offerto sotto le condizioni tutte del contratto e del presente capitolato speciale, nonché il costo per l'attuazione del PSC, si intendono accettati dall'appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, e quindi a proprio rischio.

Art. 37 – Direzione del servizio

1. Gli interventi compresi nel presente appalto si eseguiranno sotto la diretta vigilanza del Responsabile del procedimento dell'Area LL.PP. Gestione del territorio patrimonio e demanio del Comune di Boves;

Art. 38 – Esecuzione degli interventi - Ordini di servizio

1. L'impresa dovrà eseguire gli interventi di cui all'allegato secondo le modalità e la programmazione indicata nello stesso, salva diversa disposizione del R.U.P. di volta in volta con appositi ordini di servizio, che indicheranno i siti in cui si dovrà procedere alla manutenzione e i tempi di esecuzione, ossia qualsiasi modifica al programma, nelle quantità, nei luoghi di intervento e nelle periodicità.

2. Gli interventi eseguiti saranno annotati dalla ditta su apposito foglio di rapporto quotidiano.
3. Gli interventi per i quali sarà disposta la esecuzione di urgenza, “insindacabilmente riconosciuta”, potranno essere ordinati verbalmente o telefonicamente dal RUP, dal Responsabile competente, in qualsiasi giorno e orario, senza che la ditta aggiudicataria debba pretendere maggiori compensi.
6. La tardiva esecuzione dei lavori ordinati produrrà l’applicazione delle penali previste dall’art. 12 del presente capitolato, mentre la mancata esecuzione comporterà l’esperienza della procedura prevista dall’art. 36 nonché l’esecuzione d’Ufficio degli stessi.
7. Qualora per più di tre volte l’impresa incorrerà nella inosservanza delle disposizioni degli ordini di servizio, l’Amministrazione ne potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108 del Codice poiché trattasi di grave inadempimento contrattuale, all’esecuzione d’Ufficio ed all’incameramento della cauzione.
8. Fermo restando il rispetto degli altri articoli del presente capitolato, nonché le vigenti disposizioni normative e regolamentari, l’Amministrazione si riserva in ogni caso di provvedere direttamente alla esecuzione o al completamento di ufficio degli interventi non tempestivamente eseguiti, addebitando alla Impresa inadempiente la maggiore spesa sostenuta ed eventuali danni.

Art. 39 – Prescrizioni inerenti la squadra degli operai

1. Per la esecuzione degli interventi l’impresa assicurerà giornalmente una squadra di operai di varia specializzazione composta da non meno di 3 unità.
2. Gli operai dovranno essere forniti di vestiario idoneo e di scarpe a norma di sicurezza ed a garanzia della loro visibilità.

PARTE SECONDA

Specificazione delle prescrizioni tecniche e indicazioni delle aree d’intervento

L’intervento di seguito specificato, sarà indicato dal R.U.P. con specifici ordini di servizio in base alle priorità e allo sviluppo della vegetazione.

Art. 40 – Taglio tappeto erboso in spazi pubblici e aree verdi

L’operazione deve essere fatta con le modalità dettate dalla buona tecnica agraria in modo da favorire lo sfalcio delle erbe ed il giusto equilibrio delle specie che formano il tappeto erboso (prato).

L’intervento dovrà effettuarsi con l’uso di macchine operatrici semoventi ad asse rotante verticale. L’uso della falciatrice a pettine e delle macchine operatrici semoventi ad asse orizzontale è subordinato al parere affermativo in merito del Responsabile del Servizio.

Per sfalcio completo deve intendersi anche la rifilatura dei bordi compreso il debordo dei cordoli, degli spazi circostanti gli arredi e le alberature presenti sull’area, anche per le aiuole e le isole spartitraffico.

Particolare attenzione dovrà essere prestata durante l’uso delle macchine e delle attrezzature per non arrecare danni alle essenze arboree, arbustive presenti sulle superfici di intervento. L’uso dei decespugliatori a filo non è ammesso per l’eliminazione delle erbe sviluppatasi intorno alle piante, alle siepi, ai cespugli, alle fioriture, ecc. in quanto potrebbero causare danni alle parti basali delle medesime. Tale operazione dovrà essere eseguita manualmente e/o con l’uso di adeguate attrezzature.

L’altezza del taglio dell’erba, sia che l’operazione venga fatta a mano o con mezzi meccanici, dovrà essere effettuata a pochi centimetri al di sopra del colletto delle piante erbacee senza provocare danni al prato ed al terreno.

Città di Boves

Sull'area di intervento, al termine di ogni giornata lavorativa, non dovranno trovarsi e permanere anche temporaneamente rifiuti di vario genere, erba tagliata, foglie od altri materiali ivi compreso i mezzi e le attrezzature di lavoro.

L'impresa ad ogni intervento dovrà provvedere, a completamento del servizio, anche alla eliminazione delle vegetazioni sviluppatesi al piede e sul tronco fino alle branche primarie delle piante eventualmente presenti sulle aree, all'accurata raccolta delle risulite dei tagli e di ogni altro tipo di materiale (rami caduti, foglie, cartacce, plastica ecc.), carico, trasporto e smaltimento inclusi.

Sono poste a carico della ditta esecutrice anche la preparazione del terreno prima dell'esecuzione del primo taglio per ogni stagione, con la rimozione di rami caduti, accumuli di foglie, cartacce, plastica, oltre che lo spianamento di eventuali cumuli di terra o ghiaia rinvenuti nell'area. Tali oneri sono comprensivi nel costo unitario a metro quadro.

L'intervento dovrà effettuarsi esclusivamente con macchine operatrici ad asse rotante (verticale orizzontale) su terreno con qualsiasi pendenza, altezza di taglio di cm 4-5, in presenza di alberi, arbusti, panchine, giochi ludici, ed altri arredi ed attrezzature.

Per le aree verdi confinanti con viabilità, lo sfalcio dell'erba deve essere eseguito con macchine operatrici adeguate e fino a completo sfalcio del bordo asfaltato, compreso le finiture manuali, intorno a manufatti stradali e/o a segnaletica varia. L'impresa dovrà provvedere all'accurata raccolta delle risulite dei tagli, pulizia dell'area, rifiuti ecc., con il carico, trasporto e smaltimento compreso.

L'erba tagliata e quanto risulta dallo sfalcio dovrà essere immediatamente rimosso.

Ad ogni sfalcio dovranno essere asportate tutte le erbe infestanti cresciute nelle superfici a copertura inerte, percorsi, marciapiedi compresi nelle aree verdi e prospicienti in sede esterna alle medesime sui marciapiedi costituenti il corpo stradale attiguo alle stesse.

Saranno a carico della ditta assuntrice dei lavori tutti gli oneri per eventuale segnaletica, movieri e quant'altro si rendesse necessario per la esecuzione del servizio in sicurezza.

L'appaltatore è tenuto ad effettuare costantemente la buona manutenzione degli utensili e delle attrezzature per garantire un taglio netto e preciso.

La contabilizzazione del servizio avverrà a misura basandosi sul **costo unitario a taglio** per ciascuna area verde, al netto del ribasso d'asta offerto dall'Appaltatore in sede di gara.

Pertanto le lavorazioni si svolgeranno sulla base di ordini di servizio impartiti dall'Amministrazione all'Impresa, via e-mail e/o verbali, contenenti l'indicazione dello spazio verde da tagliare.

È compreso il carico, trasporto e scarico presso impianti di recupero, riutilizzo, biocompostaggio e, quando non possibile, alla pubblica discarica o altro luogo autorizzato, il tutto a cura e spesa dell'appaltatore.

Le aree da sfalciare oggetto del contratto, sono dettagliate, per ogni singolo Lotto, nell'allegato A) – lotto 1/2/3 facenti parte integrante e sostanziale del presente capitolato d'oneri.

Art. 41 – Sagomatura siepi in spazi pubblici

Per potatura (taglio siepi) deve intendersi l'intervento atto al mantenimento della forma propria di ogni singola siepe, praticando cioè tagli di contenimento (due sulle superfici verticali, uno su quella orizzontale) in modo che al termine delle operazioni le medesime abbiano assunto nuovamente forma e volume originari. Per quelle ancora in fase di accrescimento si dovrà intervenire in modo appropriato al fine di consentire un incremento di sviluppo sufficiente a raggiungere la forma voluta ed il massimo vigore nel più breve tempo possibile. La ditta potrà usare i mezzi che riterrà più opportuno (forbici, forbicioni, tosasiepi, ecc.) purché ciò permetta una regolare e perfetta esecuzione dei lavori provocando

Città di Boves

il minimo di lesione e ferite alle piante. Per specie ad ampio lembo fogliare (per esempio: *Prunus Laurus Cerasus*) l'uso di tosasiepi a pettine non è ammesso. È assolutamente vietato in tutti i casi l'impiego di macchine e/o attrezzature munite di motori con battitori dentati, mazze, martelletti e similari onde evitare lo sfilacciamento dei rami, lesioni alla corteccia e lacerazioni alle parti colpite. Durante le operazioni di potatura (taglio siepi) l'impresa dovrà provvedere alla rimonda, ossia all'asportazione totale dei rami secchi, morti e dei nascenti spontanei di altre specie infestanti, taglio dell'erba sottostante, pulizia dell'area, raccolta, carico, trasporto e smaltimento compreso.

Sono poste a carico della ditta esecutrice anche la preparazione del terreno prima dell'esecuzione del primo taglio per ogni stagione, con la rimozione di rami caduti, accumuli di foglie, cartacce, plastica, oltre che lo spianamento di eventuali cumuli di terra o ghiaia rinvenuti nell'area. Tali oneri sono comprensivi nel costo unitario a metro quadro.

L'Appaltatore dovrà effettuare la potatura dei cespugli con un numero di tagli indicato dall'Ufficio Tecnico. Le lavorazioni si svolgeranno sulla base di ordini di servizio impartiti dall'Amministrazione all'Impresa, anche tramite fax, posta elettronica o a mano, contenenti l'indicazione dello spazio verde da tagliare.

Tutto il materiale di risulta dovrà essere raccolto ed avviato alle pubbliche discariche autorizzate, senza ulteriori spese per l'Amministrazione appaltante.

Saranno a carico della ditta assuntrice dei lavori tutti gli oneri per eventuale segnaletica, movieri e quant'altro si rendesse necessario per la esecuzione del servizio in sicurezza.

Per siepe formale si intende la siepe mantenuta in forma squadrata/rettangolare.

Gli arbusti isolati o in gruppi dovranno essere potati manualmente, nelle stagioni e con le tecniche idonee a rispettare le esigenze colturali specifiche, affinché possano estrinsecare al meglio le loro caratteristiche ornamentali (fioritura, produzione di bacche...).

La contabilizzazione del servizio avverrà a misura basandosi sul costo unitario a ml. di taglio per ciascuna siepe, al netto del ribasso d'asta offerto dall'Appaltatore in sede di gara.

Pertanto le lavorazioni si svolgeranno sulla base di ordini di servizio impartiti dall'Amministrazione all'Impresa, anche posta elettronica, contenenti l'indicazione delle siepi da tagliare.

Le siepi oggetto del contratto, sono dettagliate, per ogni singolo Lotto, nella tabella – allegato A) – lotto 1/2/3 facenti parte integrante e sostanziale del presente capitolato d'oneri.

Art. 42 – Interventi di irrigazione di soccorso per fioriere

La lavorazione consiste nell'esecuzione dell'irrigazione con autobotte per una serie di fioriere e aree messi a dimora recentemente, il tutto distribuito sul territorio comunale, intervento da eseguirsi di caso di siccità.

L'irrigazione manuale, con l'ausilio di un'autobotte, per le fioriere e per le piante messe di recente a dimora, dovrà essere eseguito con la distribuzione localizzata di almeno lt. 50 di acqua per ogni pianta/fioriera, comprensivo dell'eliminazione della vegetazione presente all'interno del recipiente o attorno al tronco, e la riformazione delle coppe per il contenimento dell'acqua. La ditta, nel caso l'assorbimento dell'acqua risultasse difficoltoso, dovrà provvedere con apposito palo ad eseguire fori superficiali per favorire l'assorbimento di tutta l'acqua somministrata.

Sono compresi nell'appalto, oltre quanto previsto per l'irrigazione delle fioriere, le operazioni di irrigazione di soccorso per le nuove piante messe a dimora per tutta la durata dell'appalto, con una cadenza di irrigazione indicativa settimanale per i mesi giugno, luglio e agosto, e bisettimanale per il

Città di Boves

restante periodo. La prestazione dovrà essere eseguita un'autobotte o da botte trainata da trattrice, i costi unitari sono complessivi di manodopera, carburanti, acqua, trasferimento, carico, scarico botte.

Le lavorazioni si svolgeranno sulla base di ordini di servizio impartiti dall'Amministrazione all'Impresa, verbali e/o via posta elettronica, contenenti l'indicazione da seguire in base al prospetto sottostante. Saranno a carico della ditta assuntrice dei lavori tutti gli oneri per eventuale segnaletica, movieri e quant'altro si rendesse necessario per la esecuzione del servizio in sicurezza.

La contabilizzazione del servizio avverrà a misura basandosi sul costo unitario per fioriera/area, al netto del ribasso d'asta offerto dall'Appaltatore in sede di gara.

Gli interventi relativi all'irrigazione delle fioriere, attesi in contratto e previsti esclusivamente nel lotto 3 sono descritti nella tabella allegato A) - lotto 3, facente parte integrante e sostanziale del presente capitolato d'oneri.

Boves il 10/02/2021

Il Responsabile
dell'Area LL.PP. Gestione Territorio
Patrimonio e Demanio
Ing. Paolo Giraudò

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del d. lgs. 82/2005.

La riproduzione dello stesso è effettuata dal Comune di Boves e
costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico,
disponibile a richiesta presso il Servizio emittente